



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 20/05/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2002, n. 308

Comune di Carlantino (Fg). Piano Urbanistico Generale (P.U.G.). Controllo di compatibilità di cui all'art. 11 commi 7 e 8 della L.R. 27/07/2001, n. 20.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'Istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal Responsabile dell'Ufficio P.U.T.T. di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

Con nota n. 3450 del 26/10/2002, pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 28/10/2002 ed acquisita al protocollo del 31/10/2002 al n. 9775, il Comune di Carlantino ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi al P.U.G. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 11 punto 7 della L.R. n. 20/2001 recante "norme generali di governo ed uso del territorio".

Il comma 7 dell'art. 11 - Formazione del P.U.G.- della L.R. 20/2001 così dispone:

""Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRA G e con il PTCP, ove approvati.

Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale, ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art. 5 del D.lgs. 267/2000.""

Nel caso di specie non essendo stato ancora approvato il Documento Regionale di Assetto Generale del territorio previsto dall'art. 4 della L.R. 20/2001, e conseguentemente non potendo l'Amm.ne Provinciale di Foggia dotarsi del P.T.C.P. per il PUG di Carlantino il controllo va effettuato solo rispetto al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1748/2000, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 56/80) che rappresenta ad oggi l'unico strumento di pianificazione territoriale esistente.

Nel contempo, per quanto attiene agli aspetti di dimensionamento e contenuto del PUG, in assenza del DRAG che nello specifico deve determinare gli indirizzi, i criteri e gli orientamenti (come disposto dal 30 comma dell'art. 4 della L.R. 20/01) per gli stessi aspetti deve farsi riferimento ai criteri determinati dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 6320 del 13/11/1989, emanati ai sensi dell'art. 51 della L.R. 56/80, dovendosi applicare dette disposizioni regionali ancora vigenti in forza del 2° comma dell'art. 25 della L.R. 20/01.

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n. 3450/2002 sono di seguito riportati:

- Delibera di G.M. n. 196 del 1/12/2001 "L.R. 20/2001 - art. 11 - proposta adozione D.P.P. per P.U.G."
- Delibera di C.C. n. 38 del 19/12/2001 "L.R. 20/2001 - art. 11 - adozione D.P.P. per P.U.G."

- Delibera di G.M. n. 32 del 23/02/2002 "L.R. 20/2001 - art. 11 - comma 4 - proposta adozione P.U.G."
- Delibera di C.C. n. 5 del 1/03/2002 "L.R. 20/2001 - art. 11 - adozione P.U.G. (Piano Urbanistico Generale)"
- Delibera di C.C. n. 18 del 27/09/2002 "L.R. 20/2001 - art. 11 - comma 5-7 Esame osservazioni proposte al P.U.G. adottato - Determinazioni"
- Copia conforme n. 5 osservazioni;
- Relazione geologica;
- Parere Dirigente U.T.C. - esame osservazioni;
- Deduzione sulle osservazioni a firma dei progettisti del P.U.G.;
- Parere Assessorato ai LL.PP. - Ufficio Genio Civile Foggia prot. n. 310 del 14/02/2002;
- All. A - Relazione;
- All. B - N.T.A.;
- All. C - Regolamento Edilizio;
- PRG - Progetto di zonizzazione geotecnica in prospettiva sismica;
- PRG - Progetto di zonizzazione geotecnica in prospettiva sismica-esecutivo di sondaggi geognostici integrativi;
- Tav. 1 Zoning centro abitato;
- Tav. 2 Zoning del territorio Comunale scala 1: 10.000;
- Tav.3 Maglie urbanistiche definite;
- Tav. 4 Stato attuale del patrimonio;
- Tav. 5 Isolati residenziali sottoposti ad indagini-schede;
- Tav. 6 Consistenza volumetrica degli edifici;
- Tav. 7 Edifici occupati saltuariamente;
- Tav. 8 Attrezzatura urbane presenti nell'ambito;
- Tav. 9 Infrastrutture stradali a livello comprensoriale;
- Tav. 10 Infrastrutture presenti nell'ambito (rete idrica);
- Tav. 11 Infrastrutture presenti nell'abitato (rete fognante);
- Tav. 12 Infrastrutture presenti nell'abitato (rete bianca).

Entrando nel merito della verifica degli atti e grafici trasmessi con specifico riferimento sia alla formazione del P.U.G. e ai relativi contenuti come definiti dalla L.R. n. 20/2001 si rappresenta quanto segue:

A) COMPATIBILITA' CON I CONTENUTI ex art. 9 della L.R. 20/01

Preliminarmente si rileva che il PUG di Carlantino non risulta impostato come prescrive l'articolo 9 della L.R. 20/01 secondo previsioni strutturali e programmatiche rispettivamente, sicchè non è possibile attestarne la conformità in detti termini alla stessa L.R. 20/01.

Entrando nel merito specifico delle problematiche di carattere generale si rileva quanto segue:

1) Gli elaborati scritto-grafici trasmessi non contengono alcuna adeguata analisi dello stato delle risorse territoriali attualmente presenti che saranno comunque oggetto di trasformazione e/o utilizzo né risultano conseguentemente identificati e/o valutati i potenziali impatti che lo strumento di pianificazione urbanistica generale (P.U.G.) andrà a porre in essere sulla struttura ambientale di riferimento.

In sintesi gli elaborati scritto-grafici trasmessi risultano carenti di un'adeguata analisi delle risorse territoriali presenti e/o coinvolte nel processo di pianificazione quale indispensabile supporto alle stesse motivazioni che sottendono le scelte progettuali operate dal P.U.G. anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 23 della L.R. n° 11/2001

2) In ordine alla risorsa suolo:

Entrando nel merito dei contenuti del P.U.G. presentato, con particolare riferimento alle risorse

territoriali interessate, non si rileva negli elaborati scritto-grafici trasmessi alcuna valutazione qualitativa e/o quantitativa del previsto utilizzo della "risorsa suolo" con specifico riferimento al Settore Residenziale, produttivo, infrastrutturale e/o del recupero delle aree già compromesse;

3) In ordine alla tematica difesa del suolo:

Per quanto attiene alla tematica relativa alla "difesa del suolo" il P.U.G. presentato, "attesa l'endemica franosità del territorio comunale che riduce notevolmente la disponibilità di aree potenzialmente edificabili ha proceduto all'individuazione delle aree critiche per geomorfologia/sismicità.

Lo studio geologico effettuato ha individuato, all'interno del territorio comunale, alcune aree oggetto di movimenti franosi e/o con instabilità dei versanti.

Si riscontra, comunque, nella tavola n. 2 dello Zoning del territorio comunale soprattutto a ridosso del tessuto edificato esistente, il posizionamento di alcune nuove aree di espansione urbana (Zona CEE per edilizia economica popolare - zona C1 di espansione residenziale) che sembrano ricadere all'interno e/o comunque in prossimità delle predette aree in frana come individuate dallo studio geologico allegato al PUG.

Pertanto si rileva una incongruenza tra le risultanze dello studio geotecnico-geologico effettuato e le scelte pianificatorie invece operate dal P.U.G. che sembra parzialmente impegnare, anziché tutelare, aree critiche per situazioni e/o attività a rischio in atto e/o potenziali.

Per quanto attiene pertanto alla localizzazione delle predette nuove aree di espansione urbana si rende necessario meglio esplicitare e/o motivare le scelte progettuali operate dal P.U.G.

Sempre con riferimento alla tematica relativa alla "difesa del suolo" il P.U.G. presentato non evidenzia, con adeguati elaborati scritto-grafici, se impegna e/o tutela aree critiche per il ciclo dell'acqua, per il ciclo dell'energia, per il ciclo dei rifiuti.

4) In ordine al dimensionamento dei settori residenziale, produttivo e turistico, oggetto di proposte localizzative:

a) SETTORE RESIDENZIALE

In primo luogo, va rilevata la carenza negli atti di una puntuale analisi, sulla base della tabella riportata nella delibera di G.R. n. 6320/89, sia della dinamica demografica (struttura della popolazione e delle famiglie residenti) che del patrimonio edilizio esistente (abitazioni occupate e non, motivo della non occupazione, titolo di godimento, numero di stanze per abitazione).

In ogni caso per quanto attiene la dinamica demografica nel periodo quindicinale considerato va rilevato che risulta condivisibile l'ipotesi, prevista dal P.U.G. in questione, che la popolazione nel periodo di validità del Piano non subisca ulteriori e massicce diminuzioni assestandosi sui valori attuali pari a n. 1390 abitanti.

Perplessità, invece, suscitano, pur in presenza di una specifica indagine condotta sul patrimonio edilizio esistente, i dati relativi agli esistenti vani residenziali che per motivi ubicazionali (piani terra o seminterrati) o per il loro stato di degrado, il Piano ritiene non più utilizzabili a fini residenziali.

Nello specifico detti vani assommano, alla data del 30/04/2000, a n. 975 unità pari al 54% del totale (n. 1.801 vani).

Detto valore appare eccessivo in considerazione che parte degli stessi vani, esemplificativamente attraverso accorpamenti fondiari e ristrutturazioni edilizie, potenzialmente potrebbero essere recuperati a fini residenziali.

b) SETTORE PRODUTTIVO

Al riguardo si evidenzia l'assenza dell'analisi della popolazione attiva presente in Carlantino, disaggregata per ramo di attività economica.

Negli atti di Piano è indicata in 43 il numero delle aziende presenti, senza nessuna specificazione ed

articolazione per ramo di attività economica (agricoltura, industria, commercio, trasporti, servizi, ecc.). Allo stato, quindi, non è possibile effettuare alcuna valutazione in ordine al dimensionamento in detto Settore, dato che l'estensione delle aree previste, è stata determinata - in linea generale - fissando l'estensione del lotto minimo (1.500 mq.) e moltiplicando detto valore per le n. 30 aziende che, in quanto presenti evidentemente nell'ambito urbano, andrebbero delocalizzate.

c) SETTORE TURISTICO

Analoga situazione si riscontra per detto Settore, ove in assenza di effettivo e documentati flussi turistici si ipotizza, in base a potenziabilità presenti sul territorio legato principalmente alla diga di Occhito, la realizzazione di centri turistici, ristoranti ed alberghi interessanti n. 3 zone variamente localizzate ciascuna, della superficie di 3 Ha.

B) COMPATIBILITA' CON IL P.U.T.T./P.

1) Con particolare riferimento alle "risorse paesaggistiche, ed ambientali" presenti in maniera rilevante nel territorio oggetto del P.U.G. di che trattasi, gli elaborati scritto-grafici trasmessi non presentano alcuna verifica di compatibilità delle scelte progettuali operate con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il paesaggio (P.U.T.T./P.).

In particolare risulta non effettuata l'individuazione e/o la verifica e/o l'adeguamento degli Ambiti Territoriali Estesi (A.T.E. di cui al titolo II delle NTA del PUTT/P.) né quella relativa agli Ambiti Territoriali Distinti (A.T.D. di cui al titolo III delle NTA)

Non risulta altresì effettuata, in funzione delle situazioni di fatto documentate dallo stato dei luoghi, alcuna correlazione e/o attualizzazione, all'interno delle N.T.A. del P.U.G. di che trattasi, della normativa di tutela paesaggistica territoriale (P.U.T.T./P.).

Si rileva pertanto la necessità di adeguare il P.U.G. agli indirizzi ed alle direttive di tutela nonché alle prescrizioni di base introdotte dal P.U.T.T./P.

2) Con riferimento alle aree oggetto di specifica tutela naturalistica (zone S.I.C. - Z.P.S. - oasi e/o aree naturalistiche) non risulta effettuata dal P.U.G. alcuna verifica e/o perimetrazione dei predetti ambiti come individuati ai sensi delle direttive 92143/CEE e 791409/CEE (area SIC - IT 9110002 - area SIC - IT 9\1110035) né risulta altresì introdotta nelle N.T.A. del P.U.G. alcuna specifica disciplina finalizzata alla tutela delle predette aree di interesse naturalistico comunque presenti all'interno del territorio oggetto di pianificazione.

Per le considerazioni in precedenza riportate fermo restando la necessità di integrare contenuti del P.U.G. con quanto in precedenza specificato e ciò in sede di riproposizione dello stesso PUG, in questa fase non è possibile alcuna valutazione in merito alla conformità del P.U.G. al P.U.T.T./P., stante l'assoluta carenza di verifiche in tal senso negli atti proposti dal Comune.

Tutto ciò premesso alla luce di quanto in precedenza evidenziato stante l'inadeguatezza della complessiva proposta di P.U.G. del Comune di Carlantino, che risulta non rispondente per quanto attiene ai contenuti, alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2001 né agli obiettivi di tutela paesistico-ambientale del PUTT/P si ritiene di non poter attestare la compatibilità del PUG stesso al PUTT/P.

Conseguentemente atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01 si propone alla Giunta il rinvio del P.U.G. di che trattasi al Comune di Carlantino per i necessari adeguamenti che dovranno altresì riguardare le carenze innanzi rilevate.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4 - LETT. d)

DELLA L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

"Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione"

L'Assessore all'Urbanistica sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, dal Responsabile dell'Ufficio PUTT e del Dirigente di Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di ATTESTARE, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, la non compatibilità del PUG del comune di Carlantino al P.U.T.T. per il Paesaggio e ciò ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01;

Di RINVIARE il Pug di che trattasi al Comune di Carlantino (FG) per i necessari adeguamenti così come in relazione riportati.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
